

ACCORDO QUADRO

STAZIONE SPERIMENTALE PELLI

Prot. N. 1181

Ricevuto il 2/12/16

Posiz.

tra:

(1) La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base - Università degli Studi Napoli Federico II (di seguito denominata anche Scuola) con sede in Corso Umberto I, CAP 80138, Napoli rappresentata dal Presidente pro-tempore Prof. Piero Salatino

e

(2) La Stazione Sperimentale Industria Pelli, (di seguito denominata Stazione) con sede in Via Nuova Poggioreale, 39 CAP 80143 Napoli, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof. Paolo Gurisatti,

Nel seguito anche definite come Parte e collettivamente come Parti

PREMESSO

1. Che la Stazione opera con la finalità di promuovere la cultura e l'innovazione scientifica e tecnologica nel settore della Chimica e Tecnologia Conciaria nonché nei vari aspetti connessi con la prevenzione e protezione ambientale inerenti la produzione e la lavorazione del cuoio.

2. Che la Stazione intende istituire con la Scuola e con i Dipartimenti ad essa afferenti un rapporto di collaborazione continua al fine di:

- a. Contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati collaborando allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso la Scuola, anche con l'istituzione di borse di studio, secondo la normativa vigente;
- b. Contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica nei campi di propria competenza;
- c. Mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni con Strutture della Scuola mediante corsi del cui contenuto didattico la Scuola sia garante.

3. Che la Scuola intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche.

4. Che la Stazione riconosce l'esistenza presso i Dipartimenti afferenti alla Scuola di ricercatori dotati delle competenze adeguate per svolgere, con il contributo innovativo atteso e finalizzato al progresso delle conoscenze, studi e ricerche che potranno essere commissionate dalla Stazione alla Scuola e/o ai Dipartimenti ad essa afferenti con specifici accordi tra le Parti su progetti di ricerca specifici.

Considerato che:

6. La sinergia tra la Stazione e la Scuola può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per la promozione delle finalità istituzionali della Stazione;

7. La Stazione e la Scuola, e i Dipartimenti ad essa afferenti, manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di formazione avanzata, di studio e di ricerca, a favorire in ambito tecnico-scientifico, con modalità da concordarsi, la pubblicazione/presentazione

scientifico e la valorizzazione dei risultati, se nella piena e libera disponibilità delle Parti, delle attività del presente Accordo Quadro, riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti;

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

ART.2 (Finalità)

2.1 Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono cooperare per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di formazione, di studio e di ricerca ed altre iniziative comuni nell'ambito delle tematiche oggetto di attività della Stazione.

2.2 Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate, ferme restando le disposizioni previste dal presente Accordo Quadro, attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 4 del presente Accordo. Nel caso le Parti non trovino l'accordo sui termini di una convenzione operativa per uno specifico progetto la collaborazione non avverrà per quel progetto.

2.3 Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, potranno, previo accordo scritto, estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale. Il potenziale Soggetto interessato all'estensione deve essere proposto e approvato all'unanimità dal Comitato di Indirizzo Strategico (vedi Art. 3 per la definizione) prima che il nuovo Soggetto possa far parte del presente Accordo Quadro.

2.4 In virtù del presente Accordo, la Stazione intende partecipare allo svolgimento delle attività didattiche della Scuola mettendo a disposizione della Scuola le proprie competenze tecniche e le risorse indicate nel seguito.

2.5 La Stazione contribuirà all'attività didattica impegnandosi:

2.5.1 A rendere disponibili idonei spazi per parte delle attività didattiche e di laboratorio, nonché ad assicurare relativamente alle attività formative svolte presso la propria sede proprio personale tecnico e scientifico;

2.5.2 A favorire la partecipazione di esperti, fra il personale dipendente, che possano svolgere incarichi didattici presso la Scuola e/o presso la Stazione ai sensi del "Regolamento per conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo", emanato con decreto rettorale n. 292 del 3.02.2016 e delle vigenti disposizioni della legge 240/2010. In base a tale regolamento l'Università può attribuire a esperti messi a disposizione dalla Stazione nel rispetto delle procedure previste dal regolamento medesimo, incarichi didattici mediante stipula di contratto di diritto privato senza oneri per l'Università.

2.6 Le attività didattiche pratico-applicative svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l'organizzazione di visite, stage didattici indirizzati agli studenti e l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari e verranno svolte nel rispetto delle vigenti normative, e pertanto, laddove previsto, mediante stipula di apposita convenzione tra le parti.

2.7 Le Parti si impegnano reciprocamente a rendere possibile al personale dell'altra l'accesso agli spazi ed alle strumentazioni in propria disponibilità come laboratori, biblioteca cartacea ed online, sale seminari, aule etc., per le specifiche esigenze delle attività di ricerca e di didattica oggetto

delle convenzioni operative di cui al successivo art. 4, nel rispetto degli ordinamenti interni di ciascuna parte.

ART. 3 (Comitato di indirizzo)

3.1 Viene istituito un Comitato di Indirizzo con il compito di proporre alle Parti la definizione dei temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro. Il Comitato è composto da sei membri:

- Il Presidente della Stazione o suo delegato
- Il Presidente della Scuola o suo delegato
- Due componenti nominati dal Presidente della Stazione e due dal Presidente della Scuola.

3.2 Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti della Scuola e dei Dipartimenti ad essa afferenti e/o della Stazione. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

3.3 Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e propone alle Parti i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche convenzioni operative di cui al successivo Art.4.

3.4 Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.

ART.4 (Convenzioni operative)

4.1 Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula di Convenzioni operative, in cui verranno disciplinate, in relazione alla tipologia della attività oggetto delle convenzioni medesime e nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti delle parti, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali appositamente dedicate. In particolare, le Convenzioni operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:

- a. Attività da svolgere;
- b. Obiettivi da realizzare;
- c. Termini e condizioni di svolgimento;
- d. Tempi di attuazione;
- e. Risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
- f. Definizione dei corrispettivi, ovvero degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
- g. Regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate;
- h. Gli obblighi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente, in coordinamento con gli uffici competenti in materia di sicurezza delle Istituzioni contraenti;
- i. Quant'altro necessario.

4.2 Le attività disciplinate dalle Convenzioni operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di formazione e di ricerca. Alle Convenzioni operative potranno aderire, solo su invito congiunto di entrambe le Parti, eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla convenzione operativa.

4.3 La Convenzione operativa stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate anche qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione operativa.

4.4 Le Convenzioni operative disciplinano: il regime dei risultati scientifici e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale e

tenendo conto di eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, laddove ammissibili ai sensi della predetta normativa; la disciplina delle prescrizioni di sicurezza e di protezione ambientale dei luoghi delle attività e delle coperture assicurative.

ART.5 (Risorse)

5.1 Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo quelli che eventualmente saranno determinati nelle specifiche Convenzioni operative di cui all'art. 4 da stipulare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse.

5.2 Risorse finanziarie potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

ART. 6 (Divieto dell'uso di nomi e marchi a fini promozionali)

La Scuola ed i Dipartimenti ad essa afferenti non potranno mai essere citate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque mai per fini pubblicitari.

ART. 7 (Tutela dei dati personali)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo Quadro, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo Quadro.

Titolare per quanto concerne il presente articolo è la Stazione come sopra individuata, denominata e domiciliata. Per la Scuola il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

ART.8 (Durata)

8.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di 5 anni rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti.

8.2 Le Parti potranno recedere dal presente Accordo Quadro mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

8.3 Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

ART. 9 (Foro Competente)

In caso di controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all' esecuzione e alla risoluzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Napoli

ART.10 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo email e raccomandata con ricevuta di ritorno o fax, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

ART.11 (Firma Digitale, Bollo e Registrazione)


11.1 Il presente Accordo Quadro è stipulato anche mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale dalle Parti.

11.2 Il presente Accordo Quadro, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura della Stazione, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Firmato il 7 dicembre 2016:

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base


IL PRESIDENTE



.....

Stazione Sperimentale Industria Pelli

IL PRESIDENTE



.....